

47

# **Ordinanza sull'attività di ambulante professionale od occasionale nel Comune**

**Città di Bellinzona**

- Visti la Legge cantonale sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966 e il relativo Regolamento di applicazione del 29 gennaio 1991, in particolare l'art. 2;
- Visti la Legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare l'art. 107 cpv. 2 lett. c) e d) e il Regolamento di applicazione del 30 giugno 1987, particolarmente gli articoli 25 e 26;
- Visto il Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito del 16 novembre 1981;
- Vista l'Ordinanza del mercato - mostra nel centro storico di Bellinzona del 3 novembre 1992,

ordina

#### **Art. 1**

##### ***Ambulante professionale***

L'esercizio, sul territorio comunale, dell'attività ambulante di tipo professionale è limitata in funzione delle effettive esigenze; essa è di regola destinata a prodotti o professioni che non sono in principio disponibili sul commercio o a livello dell'artigianato locale.

#### **Art. 2**

##### ***Ambulante occasionale***

Oltre al mercato - mostra del sabato nel centro storico, regolamentato separatamente e ad altri mercati particolari (vedi 1° agosto, mercato natalizio ecc.), l'attività di ambulante temporaneo è, di regola, ammessa unicamente in occasione di manifestazioni che, per la loro struttura, ne impongono la presenza (vedi carnevale, manifestazioni musicali, sagre, circhi e giostre, manifestazioni sportive ecc.).

Il Municipio può limitare o vietare l'ambulante durante le manifestazioni all'aperto, al fine di garantire un'equa ripartizione o evitare un'ingiustificata concorrenza con i commerci della zona.

#### **Art. 3**

##### ***Turismo ed esigenze locali***

Per motivi turistici o di esigenze locali può essere ammessa l'attività di ambulante professionale od occasionale per servizi che sono normalmente assenti o carenti (per esempio: chioschi in prossimità dei castelli, marronaio nel centro, gelataio nei quartieri ecc.).

#### **Art. 4**

##### ***Venditori occasionali***

L'attività di venditore occasionale straniero (con autorizzazione cantonale) o svizzero è limitata allo stretto necessario e in concomitanza con le festività (vedi Natale, Pasqua o eventi particolari), per un massimo di 3 giornate per persona o gruppo.

## **Art. 5**

### ***Suonatori e attività artistiche***

<sup>1</sup>I suonatori ambulanti e le attività artistiche in generale sono ammesse se equamente ripartite, in ogni caso al mercato del sabato ma anche durante le altre giornate purché i richiedenti siano in possesso dell'autorizzazione comunale e abbiano pagato la relativa tassa.

Gli stranieri devono disporre dell'autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup>Ogni suonatore potrà essere presente a Bellinzona per una settimana al massimo durante un mese.

I luoghi sono quelli usuali del centro città (piazza Nosetto, piazza Collegiata, viale Stazione, piazza del Sole); il suonatore non può restare sempre nello stesso posto, ma spostarsi nei diversi punti conosciuti.

#### Giorni e orari autorizzati

mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

giovedì dalle 17.00 alle 21.00

sabato dalle 10.00 alle 22.00

domenica dalle 15.00 alle 19.00

in ogni caso sono esclusi i festivi infrasettimanali

## **Art. 6**

### ***Bancarelle di vendita (collette)***

Le bancarelle di vendita equiparabili a colletta sono ammesse il sabato (fuori dell'area mercato) e nei giorni feriali (casi particolari) per al massimo 3 volte durante l'anno, purché dispongano dell'autorizzazione cantonale e siano regolarmente gestite (statuti, presentazione dei conti ecc.).

La regolamentazione tesa ad assicurare un'equa ripartizione tra le diverse specie di collette e di prodotti proposti è di competenza della Polizia comunale.

Le questue e le collette dubbie sono vietate.

## **Art. 7**

### ***Circhi e parchi divertimenti***

La richiesta di autorizzazione per circhi, giostre e analoghi va inoltrata tempestivamente al Municipio che, in principio, deciderà considerando un intervallo di almeno 3 mesi di tempo tra i vari oggetti proposti, intesi a sé stanti.

Per le autorizzazioni valgono le seguenti disposizioni:

- a) per le giostre singole e i circhi la sola autorizzazione municipale;
- b) per i parchi divertimenti viene effettuato un concorso pubblico.

In ogni caso dovrà essere anticipatamente versata la tassa prevista dal Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

## **Art. 8**

### ***Norme igieniche e di polizia***

I venditori ambulanti, sia professionali, sia occasionali, devono attenersi alle norme igieniche prescritte dalle varie leggi e regolamenti cantonali e comunali, nonché alle disposizioni di polizia.

Essi devono restare dietro il banco di vendita senza propagandare il prodotto e senza disturbare le altre attività, la quiete del quartiere e il normale transito pedonale e veicolare.

## **Art. 9**

### ***Aree utilizzabili per svolgere l'attività***

Il Municipio determinerà le aree in cui può essere svolta l'attività di ambulante.

La Polizia comunale, in caso di mobilità particolare (vedi gelataio ecc.), prescriverà dettagliatamente luoghi e tempi in cui la vendita potrà essere effettuata.

L'ambulante non deve di regola entrare in concorrenza con commerci nelle vicinanze che propongono lo stesso prodotto.

Per le manifestazioni (vedi carnevale, concerti ecc.) il Municipio emanerà di volta in volta delle direttive particolari.

## **Art. 10**

### ***Autorizzazione***

L'attività di ambulante prevista dalla presente ordinanza è sottoposta all'autorizzazione del Municipio per l'attività di cui agli articoli 1, 3 e 7 e della Polizia comunale con riferimento agli articoli 2, 4, 5 e 6.

## **Art. 11**

### ***Tasse***

<sup>1</sup>Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico, dall'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, dall'Ordinanza sulle tariffe per prestazioni della Polizia comunale e dall'Ordinanza sulle tariffe per prestazioni dei Servizi urbani. Rimane riservato, in casi particolari, il pubblico concorso.

<sup>2</sup>Per suonatore o gruppo verrà incassata la tassa di fr. 10.00 al giorno

## **Art. 12**

### ***Revoca***

L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al rimanente periodo.

## **Art. 13**

### ***Rimedi di diritto***

Contro la decisione del Municipio o della Polizia comunale è data facoltà di reclamo all'Esecutivo comunale entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Avverso la decisione su reclamo del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.

## **Art. 14**

### ***Sanzioni***

Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della LOC.

## **Art. 15**

### ***Entrata in vigore***

Il Municipio fisserà l'entrata in vigore della presente ordinanza.

\* \* \*

**Adottata con risoluzione municipale no. 883 del 4 ottobre 1994**

**Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 7 ottobre 1994 al 23 ottobre 1994**

**In vigore dal 24 ottobre 1994**

**Modifica art. 5 cpv. 2 e art. 11 cpv. 2: risoluzione municipale no. 1161 del 28 novembre 2001**

**Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 3 al 18 dicembre 2001**

**In vigore dal 19 dicembre 2001**